

Accordo ex art.15 della Legge 241/90 tra la Regione Liguria e il Ministero della cultura
ai sensi dell'art. 8 bis della Legge regionale 3 novembre 2009 n. 49-recante *"Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia per la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio"*.

Visto che:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (*di seguito indicato “Codice”*), ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, in attuazione delle disposizioni dell'art. 9 della Costituzione, disciplina la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale che concorre a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura;
- l'art. 2 del Codice definisce “Patrimonio culturale” l'insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici. Tra essi, costituiscono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, nonché gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge;
- l'art. 131 del Codice definisce il paesaggio come “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”;
- l'art. 135 che tratta la “Pianificazione paesaggistica” precisa che i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - b) alla riqualificazione delle aree compromesse e degradate;
 - c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
 - d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
- la Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 Legge urbanistica regionale, all'art. 2, stabilisce che la Pianificazione persegue l'obiettivo dell'integrazione della tutela e valorizzazione del paesaggio regionale nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica in attuazione del Codice, nel rispetto delle competenze in materia di governo del territorio previste nell'ordinamento statale e regionale e persegue finalità di qualificazione ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, di contrasto all'abbandono del territorio agrario, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di rinnovo urbano, di miglioramento dell'efficienza energetica, funzionale e strutturale degli edifici, di innovazione del sistema produttivo e delle infrastrutture;
- l'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che:

- in attuazione dell'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, conclusa il 1° aprile 2009 e dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2001, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e s.m.i., la Regione Liguria ha promulgato la Legge regionale 3 novembre 2009 n. 49, recante “*Misure urgenti per il*

rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio", per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia.

- La suddetta legge disciplina gli interventi atti a promuovere l'adeguamento funzionale, architettonico e ambientale degli edifici attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nonché la riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale attraverso il rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di rischio idraulico o idrogeologico o di incompatibilità urbanistica, anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici.
- **l'articolo 6** (*Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione residenziale presenti nel territorio comunale*), **comma 1 bis** della Legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 e s.m.i., prevede che *"gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono ammissibili anche su edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), numeri 1) e 2), a condizione che l'edificio o gli edifici ricostruiti abbiano una volumetria complessiva non superiore a 2.500 metri cubi incrementabile fino al 35 per cento di tale quota del volume esistente oggetto di demolizione"*;
- **l'articolo 7** (*Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione diversa da quella residenziale*), **comma 1 bis** della Legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 e s.m.i., prevede che *"gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono ammissibili anche su edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria superiore a 10.000 metri cubi e che necessitano di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), numeri 1) e 2), a condizione che l'edificio o gli edifici ricostruiti abbiano una volumetria complessiva non superiore a 10.000 metri cubi incrementabile fino al 35 per cento di tale quota del volume esistente oggetto di demolizione"*;

Atteso che:

- **l'articolo 8 bis** (*Limiti di applicazione della disciplina e monitoraggio*) della Legge regionale 3 novembre 2009 n. 49, introdotto dall'art. 11 della Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22, successivamente modificato con legge regionale n. 7 del 2021 con l'introduzione del comma 1 bis il quale prevede che *"con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs n.42/2004 e s.m.i., gli interventi di cui agli articoli 6, comma 1 bis, e 7, comma 1 bis, sono ammessi nei casi e nei limiti previamente stabiliti dal piano paesaggistico approvato d'intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice, o, in mancanza, nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura"*;
- attualmente sono in corso le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico da parte di Regione Liguria d'intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice;
- la disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice è stata finora definita solamente per:
 - la Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice c.1 lett. c) e d), della fascia costiera e dei nuclei storici di Boccadasse, Capo Santa Chiara, Vernazzola e Sturla, in Comune di Genova (GE), di cui al Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 598 del 03 febbraio 2022;
 - la Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice c.1 lett. c) e d), delle fasce ripariali e delle aree rurali e agricole della piana del Fiume Entella e del tratto terminale del

Torrente Lavagna ricadenti nei Comuni di Chiavari, Lavagna, Cogorno, Carasco, Leivi e S. Colombano Certenoli (GE), di cui al Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 6144 del 19 settembre 2023.

Si rileva pertanto che:

- in assenza di un piano paesaggistico e di una disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice, e posto che la l.r. n.49/2009 già prevede disposizioni in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti e di quelli operanti in salvaguardia, l'ambito di applicazione dell'art.8bis c.1 bis della l.r. n.49/2009 deve ritenersi limitato ad una ristretta e precisa casistica di interventi.
- per individuare previamente **"i casi e limiti"** entro cui valutare ammissibili gli interventi, di cui all'art. 6 comma 1 *bis* di cui all'art. 7, comma 1 *bis*, dovrà essere effettuata una valutazione propedeutica all'avvio delle procedure ordinarie di autorizzazione, tenendo conto degli strumenti di Pianificazione territoriale paesistica sovraordinati e degli atti finora validati all'interno dell'attività congiunta di pianificazione Stato-Regione dell'istituto Comitato tecnico.

A tal fine si evidenzia che:

- l'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, oggi Ministero della cultura (*di seguito MiC*), l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e la Regione Liguria, in data 17 luglio 2017, hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico (*nel seguito nel testo chiamato "Piano" o "PPR"*) esteso a tutto il territorio regionale, secondo quanto previsto dal Codice e che, il 19 ottobre 2017 si è insediato il Comitato tecnico che coordina la redazione del Piano, come stabilito dal disciplinare attuativo dell'Intesa;
- i lavori di copianificazione in corso rappresentano l'esito di un lungo percorso di attività in comune tra Regione Liguria, e uffici decentrati del MiC, che ha portato fin qui al raggiungimento di importanti intese ed accordi operativi, quali:
 - a) il documento congiunto per l'interpretazione e l'applicazione delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (*di seguito PTCP*), redatto nell'aprile 1999 dagli uffici del Dipartimento Regionale Pianificazione Territoriale e dall'allora Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria;
 - b) l'Intesa per la collaborazione in materia paesaggistica sottoscritta il 5 novembre 1999 tra il Ministro ed il Presidente della Regione;
 - c) le Convenzioni per la realizzazione e la gestione della carta regionale informatizzata dei vincoli di interesse architettonico e archeologico e dei vincoli paesaggistici (ex artt. 136 e 142), sottoscritte il 15 luglio 2003 tra la allora Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Liguria, le allora Soprintendenze per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per i Beni Archeologici della Liguria ed il Dipartimento regionale Pianificazione Territoriale ed Urbanistica della Liguria.
- a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Piano, si sono svolte sedute di Comitato Tecnico (Regione Liguria, MIBACT e MATTM) ed è stato predisposto il Documento Preliminare del Progetto di Piano paesaggistico, costituito da Schema di Piano e

Rapporto Preliminare di VAS di cui all'art. 8 della l.r. n. 32/2012 e s.m., propedeutico alla stesura del Rapporto Ambientale, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.334 in data 18 aprile 2019;

- attualmente, ai sensi dell'art. 68 della l.r. 36/1997 (Legge Urbanistica Regionale), come modificato dall'art. 15 della l.r. n. 15/2018, in assenza del Piano Paesaggistico, la pianificazione del territorio ligure per gli aspetti paesaggistici risulta disciplinata dal PTCP, approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 6 del 25 febbraio 1990, *limitatamente all'assetto insediativo del livello locale, con le relative norme di attuazione in quanto applicabili*;
- tale strumento di pianificazione paesistica, ancorché non redatto secondo le disposizioni introdotte dal Codice, può ritenersi un valido strumento di riferimento a cui attenersi in sede di progettazione dei nuovi interventi di trasformazione del territorio ligure.

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione all'art. 8 bis c.1bis della l.r. n. 49/2009, in coordinamento con le citate disposizioni della Legge 241/1990 e del Codice, addivenendo alla formulazione di un accordo volto a definire i casi e limiti in cui sono ammissibili, in via transitoria ed eccezionale, gli interventi di cui trattasi, nelle more dell'adozione del Piano paesaggistico di cui all'art. 135, comma 1 e 143, comma 2 del **Codice e della definizione della disciplina d'uso dei beni paesaggistici** di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice,

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Campo di applicazione

Il presente documento ha il valore dell'accordo previsto dall'art. 8 bis, comma 1 *bis*, della l.r. n.49/2009 e presuppone che:

- sussistano le finalità e i requisiti di cui alla l.r. n.49/2009;
- si faccia riferimento agli interventi di cui agli articoli 6, comma 1 *bis*, e 7, comma 1 *bis* della l.r. 49/2009 che soddisfino i *requisiti di assentibilità* definiti dalla stessa l.r. n.49/2009;
- l'ambito interessato dalla proposta progettuale interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice;
- non sia stato ancora adottato il piano paesaggistico d'intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice;
- nell'ambito interessato non sia stata ancora definita la disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 *bis* del Codice”;

Finalità

Il presente accordo è volto ad individuare “casi e limiti” di cui all' art. 8 *bis* c.1*bis* della l.r. n.49/2009 mediante un procedimento preliminare di Verifica di ammissibilità degli interventi.

Verifica di ammissibilità preventiva

La Verifica di ammissibilità ha la finalità di valutare preventivamente gli interventi di cui agli articoli 6, comma 1 *bis*, e 7, comma 1 *bis* della l.r. n. 49/2009 per i quali si intende presentare istanza agli Enti territorialmente competenti.

Tale verifica è quindi da considerarsi quale fase prodromica del procedimento ed è volta a valutare l'incidenza dell'intervento proposto sul contesto interessato, in relazione ai valori paesaggistici, ai contenuti dei Decreti per i beni dichiarati ex art. 136 e alle tutele *ope legis* ex art. 142 del Codice, nonché alla disciplina paesaggistica del vigente PTCP.

Tale verifica si propone altresì di assicurare che l'intervento proposto sia in linea con i principi della pianificazione paesaggistica, oggetto di Intesa Stato-Regione (2017) e con i risultati raggiunti all'interno dei tavoli di co-pianificazione del Comitato Tecnico, senza comprometterne gli sviluppi futuri.

In caso di verifica favorevole di ammissibilità ed al fine di garantire la conservazione dei valori paesaggistici e degli aspetti e caratteri peculiari del territorio interessato, potranno essere impartite specifiche prescrizioni e/o indicazioni progettuali di carattere vincolante.

Procedimento

Prima della presentazione di istanza al Comune competente per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 6 comma 1 bis e 7 comma 1 bis della l.r. 49/2009, l'interessato deve presentare alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio locale e alla Regione, una richiesta di verifica di ammissibilità preventiva ai sensi del presente Accordo.

La verifica di ammissibilità di ciascun intervento verrà condotta nell'ambito di un tavolo congiunto istituito *ad hoc* tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria per il Ministero della Cultura il Settore tutela del paesaggio e demanio costiero della Regione Liguria. Ai soli fini di fornire informazioni di carattere documentale e pianificatorio, il tavolo potrà contemplare l'interpello e/o la convocazione del Comune territorialmente competente.

La determinazione espressa di concerto tra il MiC e Regione sull'ammissibilità dell'istanza - così come documentato dal verbale, contenente anche le eventuali prescrizioni e indicazioni progettuali di carattere vincolante di modifica/integrazione/revisione - costituirà condizione necessaria ai fini del successivo avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo edilizio.

Tale verifica di ammissibilità ha carattere prodromico, autonomo e distinto dal successivo procedimento di autorizzazione paesaggistica e da ogni altra autorizzazione necessaria ai fini della realizzazione degli interventi proposti.

Essa consiste in tre fasi:

1. Valutazione della sensibilità del sito e dell'area di influenza dell'intervento:

Analisi delle caratteristiche del sito e dell'area di influenza per determinarne la sensibilità paesaggistica, considerando aspetti morfologici, visivi e simbolici.

2. Valutazione dell'incidenza dell'intervento:

Valutazione dell'impatto dell'intervento proposto sul paesaggio, considerando l'alterazione delle caratteristiche del luogo e la sua compatibilità con la normativa.

3. Giudizio complessivo:

Accertamento del livello di impatto paesaggistico con riferimento alla sensibilità del sito e all'incidenza dell'intervento nel rispetto dei requisiti sotto riportati.

Requisiti dell'intervento

In sede di istanza di verifica di ammissibilità, si dovrà dimostrare che l'intervento proposto:

- **persegua** gli obiettivi (come discussi nell'ambito del Comitato Tecnico per la redazione del Piano in data 12.03.2019) evidenziati nel Rapporto preliminare e nello Schema di piano del Piano paesaggistico (obiettivi di primo e di secondo livello così come definiti nel *Documento preliminare del progetto di piano* - Aprile 2019);
- **sia coerente** con il regime delle Norme di attuazione vigenti del PTCP di cui alla D.C.R. n. 6/1990;
- **sia coerente** con i contenuti del redigendo Piano paesaggistico e i risultati finora raggiunti e non ne comprometta lo sviluppo futuro.

Ai fini del contenimento dell'impatto paesaggistico, l'intervento dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

- Bellezze individue

Nel caso in cui l'ambito interessato dalla proposta progettuale ricada in zona sottoposta a tutela paesaggistica in forza di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, **lett. a)** e **lett. b)** del Codice (**c.d. bellezze individue**), gli interventi dovranno rigorosamente e puntualmente rispettare i valori tutelati della bellezza singola, valutati sulla base della declaratoria di imposizione del vincolo;

- Complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale

Nel caso in cui l'ambito interessato dalla proposta progettuale ricada in zona sottoposta a tutela paesaggistica in forza di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, **lett. c)** del Codice (**complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale**), gli interventi dovranno:

1. rispettare la coerenza formale del tessuto edilizio esistente e l'immagine urbana consolidata;
2. garantire la fruibilità e la leggibilità della rete escursionistica e/o viaria storica;
3. garantire un inserimento armonico nel paesaggio, specie in quello terrazzato;
4. rispettare le caratteristiche del paesaggio rurale, l'integrità dei muri a secco e dei manufatti di valore testimoniale;

- Bellezze panoramiche

Nei casi in cui l'ambito interessato dalla proposta progettuale ricada in zona sottoposta a tutela paesaggistica in forza di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1 **lett. d)** del Codice (**bellezze panoramiche**), gli interventi dovranno:

1. non compromettere il contesto visivo mediante l'introduzione di elementi incongrui;
2. garantire l'accessibilità al pubblico dei punti di visuale panoramica (es. terrazze panoramiche, sentieri, strade panoramiche);

- Tutela *ope legis*

a) Nei casi in cui l'ambito interessato dalla proposta progettuale ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 **lett. a)** (**vincoli *ope legis* - mare**) gli interventi, dovranno:

1. non comportare detrimento dell'integrità percettiva da e verso il mare specie in corrispondenza di varchi e visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico;
 2. curare il corretto inserimento delle opere progettate nello skyline costiero derivante dal riconoscimento dei suoi caratteri identitari e degli elementi che compongono il paesaggio costiero;
 3. non interrompere la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo il corretto rapporto della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità al mare, nonché percorribilità longitudinale della costa.
- b) Nei casi in cui l'ambito interessato dalla proposta progettuale ricada in zona sottoposta a vincolo ai sensi dell'art.142 **lett. g) (vincoli *ope legis* - boschi e foreste)** gli interventi dovranno: non interrompere la continuità naturalistica della fascia boscata, assicurando nel contempo il corretto rapporto della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che ne compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità, nonché percorribilità;
- c) Nei casi in cui l'ambito interessato dalla proposta progettuale ricada in zona sottoposta a vincolo ai sensi dell'art.142 **lett. c) (vincoli *ope legis* - fiumi, torrenti, corsi d'acqua)** gli interventi dovranno:
1. non interrompere la continuità naturalistica dei corsi d'acqua, salvaguardando la loro importanza ecologica come habitat per la biodiversità e i corridoi ecologici;
 2. salvaguardare l'integrità percettiva dell'ecosistema fluviale e la vegetazione ripariale per la stabilità, la filtrazione e l'habitat;
 3. salvaguardare l'integrità morfologica come il modellamento del territorio da parte di erosione e deposito, scongiurando tassativamente l'aggravio del rischio idraulico;

In ogni altro caso non meglio descritto, gli interventi di cui agli articoli 6, comma 1 *bis*, e 7, comma 1 *bis*, della l.r. n. 49/2009 dovranno rigorosamente e puntualmente rispettare i valori tutelati, valutati sulla base alle caratteristiche dei beni oggetto di tutela e/o della declaratoria di imposizione del vincolo.

Documentazione minima necessaria

Salvo ulteriore documentazione che verrà richiesta nell'ambito istruttorio, le istanze dovranno essere corredate da una relazione e un progetto elaborato a un adeguato livello di definizione progettuale, tale da poter dimostrare il mantenimento e/o il miglioramento della qualità paesaggistica dell'ambito territoriale di riferimento; in particolare sarà necessario che il progetto comprenda:

1. attestazione di rispondenza agli obiettivi e alle NTA del PTCP;
2. SOI (studio organico di insieme) di cui all'art. 32 bis delle NTA del PTCP;
3. la seguente documentazione progettuale:
 - analisi del contesto paesaggistico di riferimento e delle ricadute dell'intervento a livello di disciplina paesistica vigente e di ambiti/unità di paesaggio come definiti dal documento preliminare di PPR approvato da Regione Liguria con DGR 334 del 2019;
 - Relazione di testo descrittiva del contesto territoriale, paesaggistico e delle caratteristiche morfologiche, visive e simboliche del sito, analisi dell'intervento proposto e valutazione del suo impatto e, quindi, della sua coerenza con i valori da tutelare; tale relazione dovrà essere integrata in termini analitici con i contenuti della parte descrittiva declinata per le componenti della scheda di vestizione

validata dal tavolo di co-pianificazione (in caso di assenza della scheda specifica, i contenuti dovranno essere sviluppati in base al modello di scheda di vestizione validato dal tavolo);

- Carte tematiche in scala adeguata (es. 1:5000, 1:10000, 1:25000) che identifichino l'area di intervento e la sua area di influenza, evidenziando le caratteristiche morfologiche, i punti di vista (specie quelli particolarmente significativi e ricorrenti) e le relazioni con il contesto;
- Rappresentazione grafica dell'intervento, di analisi ed interpretazione;
- Documentazione fotografica;
- Simulazione degli effetti paesaggistici dell'intervento con utilizzo di *rendering* e altre tecniche per visualizzare l'intervento stesso nel contesto paesaggistico di area vasta, mostrando l'impatto visivo delle opere, dei materiali e dei colori proposti e foto-inserimenti dai diversi punti di vista tutelati;
- Ogni altro elaborato ritenuto utile al fine di fornire un quadro esaustivo delle scelte progettuali;
- Definizione del piano delle opere di mitigazione e relativo inserimento nel paesaggio e nel contesto di riferimento.

Durata e limiti dell'accordo

Il presente accordo sarà sottoposto a monitoraggio semestrale a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e l'Ufficio di Settore tutela del paesaggio e demanio costiero della Regione Liguria, anche ai fini di una sua eventuale revisione in relazione agli sviluppi e gli esiti dell'attività di copianificazione paesaggistica finalizzata all'adozione e quindi all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Il presente accordo cesserà di avere efficacia con l'adozione del Piano Paesaggistico regionale della Liguria, così come parimenti cesserà di avere efficacia per quegli areali, ove le previsioni di intervento siano sottoposte alla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice.

Per la Regione Liguria
Direzione generale politiche abitative,
territorio e demanio costiero
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. dott. Alessandro Croce)

Per il Ministero della cultura
Direzione generale Archeologia,
belle arti e paesaggio
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fabrizio Magani)